



Newsletter realizzata nell'ambito del progetto per il piano di intervento per l'associazionismo della Provincia di Bologna

Aprile 2014

Associazioni e minori: diventa obbligatorio acquisire il certificato penale di ogni singolo collaboratore.

La vostra associazione organizza attività con minori o per minori? Dal 7 aprile scatta un nuovo adempimento.

L'associazione dovrà richiedere per ogni collaboratore – **anche volontario** – il certificato penale del casellario giudiziale quando l'attività comporti contatti diretti e regolari con il minore, al fine di verificare che questi non sia stato condannato per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, organizzazione o pubblicizzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività, adescamento di minorenni, ovvero sia stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

A prevederlo è l'articolo 2 del Decreto legislativo 04/03/2014 n. 39 recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI".

La **sanzione** in caso di inadempimento è di natura pecuniaria e va da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Il certificato deve essere richiesto al casellario giudiziario. Sul sito del Ministero viene specificato che il certificato presenta il seguente costo:

1 marca da bollo da 16 euro

1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza

1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza

fatte salve le ipotesi di esenzione dalla marca da bollo che con riferimento agli enti associativi sono previste:

1. per gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiara-

te conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti (...) dalle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI") (ex art.27 bis dell'allegato B del DPR 642/1972, così come integrato dall'art.90 della Legge 289/2002). L'agevolazione è prevista per gli Enti ma non per le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate;

2. "Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro" (ex art. 8 Legge 11/08/1991 n. 266). L'agevolazione riguarda pertanto le sole associazioni che abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato;
3. "atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari" (ex Articolo 27 ter dell'allegato B del DPR 642/1972);

tutto ciò a meno che non intervenga un provvedimento che preveda in questo caso la gratuità nel rilascio del certificato, visto che è la legge ad imporne l'acquisizione. L'esenzione, nei casi sopra indicati, opera con riferimento all'imposta di bollo e non ai diritti comunque dovuti.

Le marche vanno consegnate allo sportello al momento del ritiro. In alternativa, gli stessi importi possono essere versati presso qualsiasi banca o ufficio postale tramite Modello F23, consegnando la ricevuta allo sportello al momento del ritiro.

PROGETTO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO PER L'ASSOCIAZIONISMO
CON ANCHE IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Con la collaborazione tecnica di



Il quesito del mese: ma quando divento socio?

Come è noto, diverse tipologie di associazioni, in presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, non versano le imposte su quanto i propri soci corrispondono per partecipare ad attività riconducibili alle finalità istituzionali (es: corso di tennis, corso di musica).

Quando però una persona è socia e quando invece è meramente utente di una associazione?

Questo è il fulcro su cui si fonda una contestazione finita sul tavolo del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, sezione di Parma (sentenza del 2/12/2013).

Il ricorrente era un circolo che si era visto chiudere la sede dal Comune in quanto a parere dell'Amministrazione non si trattava di una vera associazione ma di un pubblico esercizio considerato che i fruitori dei servizi (*bar e attività spettacolistica*) diventavano soci all'atto di ingresso, senza alcuna formalità.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente *"risulta che (...) sarebbero stati affiliati 5.030 nuovi soci (cfr libro dei soci – consistente in un semplice elenco privo di alcuna validazione tale da attribuirgli data certa e validità contabile); risulta, altresì, che la ratifica delle iscrizioni provvisorie avverrebbe in modo globale e sintetico (poche righe), senza alcuna preventiva disamina delle*

singole posizioni, della rispondenza di ciascun richiedente ai requisiti fissati statutariamente, della meritevolezza o meno di conferma del tesseramento provvisorio".

Il Tribunale Amministrativo Regionale arriva alle stesse conclusioni del Comune: non possono trovare applicazione le agevolazioni dei circoli privati alle realtà che offrono servizi agli avventori che diventano soci nel momento in cui accedono al servizio.

Questa valutazione riguarda tutte le realtà associative, non solo quelle che offrono l'attività di somministrazione alimenti e bevande o eventi spettacolistici.

Si ricorda quindi l'importanza di verificare quanto previsto dal proprio statuto che, si ricorda, deve prevedere i requisiti di ammissione dei soci così come la procedura di ammissione.

È altresì fondamentale curare correttamente la comunicazione. Laddove l'iscrizione si traduca nella mera compilazione di un modulo e contestuale versamento di un importo, senza che sia chiarito che detta procedura è finalizzata a costruire un vincolo associativo e non a garantire l'accesso a beni e servizi, sarà sempre sindacabile il comportamento dell'associazione.

Quali sono i requisiti per accedere alle agevolazioni?

- 1) l'organizzazione deve essere riconducibile ad una delle seguenti tipologie associative: politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche (*iscritte nel Registro CONI*), di promozione sociale (*iscritte nel Registro tenuto dalla Regione o dalle Province*) e di formazione extra-scolastica della persona (*intendendo tali le associazioni che mirano allo sviluppo della personalità complessiva dei soci e non le associazioni che promuovono la formazione professionale intesa all'apprendimento di conoscenza specifiche finalizzate all'inserimento del mondo del lavoro e alla particolare specializzazione professionale*);
- 2) lo statuto deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate;
- 3) all'interno dello statuto devono essere inserite le clausole indicate all'articolo 148, ottavo comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi e tali vincoli devono essere rispettati nella gestione dell'associazione;
- 4) l'associazione deve aver trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate il MODELLO EAS, laddove non rientri tra le associazioni esonerate.

Tra i requisiti indicati al citato articolo 148, si ritiene opportuno evidenziare i seguenti, strettamente connessi al rapporto associativo ed alla democraticità del sodalizio, ossia la previsione di clausole che affermino:

- 1) l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo (*con ciò si intende parità di diritti e doveri tra i soci*) e
- 2) L'espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa (*possono essere contestati dall'Agenzia delle Entrate tutti quei rapporti costituiti esclusivamente per fruire di una attività temporalmente limitata organizzata*

dall'associazione da cui l'importanza di coinvolgere i soci nelle attività, organizzando anche iniziative ad accesso gratuito per i soci);

- 3) *La previsione in capo agli associati o partecipanti maggiori di età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (ulteriore argomento che si suggerisce sottoporre all'Assemblea dei soci è la programmazione dell'attività, vincolo espressamente contemplato con riferimento alle associazioni di promozione sociale ma che si ritiene opportuno estendere a tutte le tipologie associative);*
- 4) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi (*ne consegue che tutti i soci maggiorenti potranno votare qualsiasi socio e non quanti appartengono a determinate categorie*);
- 5) Il principio di una testa un voto;
- 6) il principio di sovranità dell'assemblea dei soci (*il Consiglio Direttivo è organo amministrativo che esegue le delibere assembleari*);
- 7) La definizione dei criteri di ammissione e di esclusione dei soci (*da rispettare rigorosamente anche nel caso di ammissione per cui, in presenza di requisiti legati alla personalità o alle competenze dell'aspirante socio, sarà necessario che l'organo preposto - normalmente il Consiglio Direttivo - evidenzi in verbale di ammissione l'esistenza di detti requisiti*);
- 8) *La definizione di criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari (potrebbe essere contestata l'idoneità della mera affissione dell'avviso in sede in presenza di pochi soci alle assemblee) delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.*